

Decreto federale

che stabilisce un limite di spesa per aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 2016–2020

del 2 giugno 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visti gli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17, 18 e 27 capoverso 3 lettera a della legge dell'11 dicembre 2009² sulla promozione della cultura;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014³,

decreta:

Art. 1

Per il versamento di aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura negli anni 2016–2020 è autorizzato un limite di spesa di 177 100 000 franchi. Di questo importo, 22,7 milioni di franchi saranno versati, negli anni 2016–2017, a musei, collezioni e reti di terzi già oggi sostenuti; 38,1 milioni di franchi saranno destinati, negli anni 2018–2020, al versamento di aiuti finanziari a musei, collezioni e reti di terzi sulla base di criteri di promozione oggettivi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 12 marzo 2015

Il presidente: Claude Hêche

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 2 giugno 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

¹ RS 101

² RS 442.1

³ FF 2015 447

Limite di spesa per aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 2016–2020. DF
